

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3145

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAROCCHIO, BOSCO BRUNO, GARAVAGLIA, COLONI, CASATI,
PASQUALIN, BIANCHINI, BIANCHI DI LAVAGNA**

Presentata il 17 settembre 1985

**Fissazione di un termine per la corresponsione del
trattamento definitivo di quiescenza ai dipendenti
civili e militari dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Al titolo secondo del testo unico per le pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 155 (cessazione dal servizio per limiti di età) stabilisce che il provvedimento per il trattamento di quiescenza sia disposto con unico atto e trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti di età.

Lo stesso articolo 155, appena citato, dispone, infine, che qualora non sia possibile assicurare il pagamento della pensione alla data di scadenza si provveda con la corresponsione del trattamento provvisorio ai sensi del successivo articolo 162.

I successivi articoli dello stesso titolo secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 riguardano altri tipi di cessazione dal servizio richiamandosi alla normativa degli articoli 155 e 162 sopra esposti.

L'articolo 162, più volte menzionato, stabilisce a sua volta:

1) che il trattamento provvisorio deve essere corrisposto alla data della cessazione dal servizio;

2) che il trattamento provvisorio va liquidato sulla base dei servizi accertati demandando al provvedimento definitivo ogni altro servizio non valutato in quello provvisorio.

Il fine di assicurare l'immediata corresponsione della pensione ai dipendenti

statali che cessino per qualsiasi causa dal servizio, è ribadito nuovamente dal legislatore con l'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il cui contenuto dispone che i provvedimenti per il trattamento di quiescenza abbiano immediata efficacia ai fini della corresponsione della pensione e siano trasmessi in fase successiva alla Corte dei conti per il controllo e, con il successivo articolo 172 della già cennata legge n. 312 del 1980, il legislatore fa salvo ogni conguaglio in sede di provvedimento definitivo.

Tra le norme appena citate appare un evidente vuoto legislativo che determina disagi economici e morali al personale statale interessato. Infatti, non sono stati indicati i tempi che devono intercorrere tra l'emissione del provvedimento provvisorio e quello definitivo e, proprio in virtù di questo vuoto, gli uffici preposti al disbrigo delle pratiche pensionistiche delle varie Amministrazioni dello Stato prendono tempi che vanno al di là di ogni comprensibile ragionevolezza, tempi che in molti casi superano il decennio, il che comporta:

a) che non ha più senso né efficacia valutare eventuali servizi in fase di provvedimento definitivo a distanza di molti anni, sia perché l'eventuale beneficio economico da esso derivante risulta eroso dal diminuito potere d'acquisto della moneta e sia perché spesso nel frattempo il pensionato, che ha già lasciato il servizio a 65 anni compiuti, è passato a « miglior vita »;

b) che spesso, a distanza di molti anni, in fase di provvedimento definitivo, in forza del cennato articolo 172 della citata legge n. 312 del 1980 vengono disposti e resi esecutivi recuperi di somme corrisposte e non dovute e che il pensionato ha consumato per i suoi bisogni vitali.

Pertanto, onorevoli colleghi, al fine di colmare il vuoto legislativo testé denunciato e per ridare certezza e serenità al personale statale in quiescenza, spesso in età avanzata, dopo aver servito lo Stato per tutta una vita, si auspica il vostro favorevole voto alla presente proposta di legge, tanto più che la stessa non comporta alcun onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il periodo di tempo intercorrente tra la data di collocamento a riposo del dipendente civile o militare dello Stato che lascia il servizio per qualsiasi causa, dopo avere maturato il diritto al trattamento di quiescenza, e la data di emissione del provvedimento definitivo di pensione non deve superare quello di un anno.

ART. 2.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorso il termine di cui al precedente articolo 1, le amministrazioni dello Stato non possono disporre alcun recupero di eventuali somme corrisposte e non dovute al pensionato.

ART. 3.

Eventuali crediti del pensionato nei confronti dello Stato, emersi in sede di determinazione del trattamento definitivo di quiescenza, sono imprescrittibili.

Essi sono corrisposti dall'ente erogante maggiorati degli interessi correnti e composti e del maggior danno eventualmente subito dal pensionato per la diminuzione di valore del suo credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

ART. 4.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle pensioni in corso di determinazione definitiva al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.